



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di marzo alle ore 11:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Luca Giovanni Quintavalla

Alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti n. 13 Consiglieri e assenti n. 0 come segue:

	<u>PRESENTI/ASSENTI</u>
1 - Quintavalla Luca Giovanni	Presente
2 - Granata Silvia	Presente
3 - Fontana Pier Luigi	Presente
4 - Rossi Barbara	Presente
5 - Bruni Chiara	Presente
6 - Calo' Giuseppe	Presente
7 - Mazzocchi Alessandro	Presente
8 - Bussi Sergio	Presente
9 - Baroni Paola	Presente
10 - Gandolfi Maura	Presente
11 - Barbieri Ugo	Presente
12 - Fruchi Alessandro	Presente
13 - Bricchi Andrea	Presente

Assiste il Segretario Comunale Fabio Malvassori

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunito in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D. L. 17.03.2020 N. 18, come da Decreto del Sindaco n. 32 del 20.03.2020.

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 295 del 17 dicembre 2019, che stabilisce il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali al 31 Marzo 2020, termine ulteriormente differito al 30 aprile con Decreto del Ministro dell'Interno in data 28 febbraio u.s.;

VISTA la Legge 27 dicembre, n. 160, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

RICHIAMATO il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O, che dispone l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della componente TARI;

DATO ATTO che i successivi commi da 739 a 783 della sopra citata legge 160 disciplinano la "nuova" imposta municipale propria, il cui presupposto è costituito dal possesso di immobili, mentre il possesso dell'abitazione principale, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

CONSIDERATO CHE, ai fini dell'imposta, valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova

costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal *decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'*articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'*articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004*, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

DATO ATTO che:

- è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU;

- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015. I comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 778 dell'art. 1 della legge 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. 267/00, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

CONSIDERATA la necessità di coprire integralmente gli impegni di spesa e contrattuali già assunti dai rispettivi uffici, di garantire l'erogazione dei servizi e raggiungere l'equilibrio di bilancio;

VISTA la stima delle diverse entrate, le regole imposte dal pareggio di bilancio, l'ammontare dei trasferimenti erariali, oltre al meccanismo di funzionamento del Fondo di Solidarietà Comunale (che viene decurtato direttamente dall'Agenzia delle Entrate a valere sugli incassi a titolo di IMU e TASI), nonché la quantificazione delle spese correnti e delle quote dovute per il rimborso dei mutui in essere;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 1 comma 848 della sopra citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in merito alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al

comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022;

VISTI i dati provvisori, aggiornati alla data del 05.02.2020, pubblicati sul sito internet finanza locale.interno.gov.it, relativi alla quantificazione del Fondo di solidarietà comunale attribuito al Comune di Castelvetro Piacentino per l'anno 2020, pari ad € **216.495,33**;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di determinare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote IMU:

- *per l'abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle abitazioni di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9, cosiddette "abitazioni di lusso")*: **0,50 per cento – detrazione pari ad € 200,00**;
- *per i terreni agricoli che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del D.Lgs. 99/20004 iscritti nella previdenza agricola*: **0,99 per cento**;
- *per i fabbricati rurali strumentali*: aliquota azzerata;
- *per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locali*: aliquota azzerata;
- *per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra*: **0,99 per cento**

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio economico-finanziario ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti : n.9 Favorevoli; Astenuti n. =; Contrari n. 4 (Baroni, Gandolfi, Bricchi, Barbieri)

DELIBERA

1) per le motivazioni sopra esposte, di determinare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote IMU:

- *per l'abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle abitazioni di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9, cosiddette "abitazioni di lusso")*: **0,50 per cento – detrazione pari ad € 200,00**;
- *per i terreni agricoli che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del D.Lgs. 99/20004 iscritti nella previdenza agricola*: **0,99 per cento**;
- *per i fabbricati rurali strumentali*: aliquota azzerata;
- *per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locali*: aliquota azzerata;
- *per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra*: **0,99 per cento**

2) di dare atto che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, visto l'art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n..267/2000
con separata votazione

Con voti : n.9 Favorevoli; Astenuti n. =; Contrari n. 4 (Baroni, Gandolfi, Bricchi, Barbieri)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera C.C. n. 2 del 27-03-2020

IL Sindaco
Dott. Luca Giovanni Quintavalla

IL Segretario Comunale
Fabio Malvassori

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.